

Verbale dell'adunanza del giorno 4 maggio 1914

Sono presenti: il Presidente Stringher, i Consiglieri Verardo e Beneduce, il Direttore Generale Cocchi ed il Consigliere Romini quale Segretario del Consiglio d'Amministrazione.

Interviene all'adunanza anche il Vice Presidente Magaldi.

1. Lavoro all'estero e riassicurazioni.

Il Direttore Generale, riprendendosi alla deliberazione 29 aprile u.s. del Comitato Permanente, presenta la seguente relazione - che era stata precedentemente distribuita ai membri del Comitato medesimo - nella quale è brevemente riassunta la corrispondenza corsa fra l'Istituto ed il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio a proposito delle riassicurazioni e del lavoro all'estero. Alla relazione sono allegati i quesiti da lui formulati, che, giunto alla accennata deliberazione del Comitato, dovrebbero essere, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, proposti al Ministero ed alla Commissione speciale incaricata dello studio dei due importanti problemi:

Il Comitato Permanente nella tornata del 2 giugno 1913, in seguito ad esame di trattative intese a cointeressare l'Istituto in una quota parte di rischi assunti all'estero da Compagnie estere, deliberava di sottoporre al competente Ministero, alcune questioni pregiudiziali: di carattere legale sulla possibilità per l'Istituto di operare fuori dei confini del Regno; di carattere finanziario sul reinvestimento delle riserve secondo le leggi dei vari paesi; di carattere politico sulla convenienza di tentare il lavoro all'estero all'indomani della legge del 4 aprile. E il Direttore Generale scriveva in tal senso al Ministero il 3 giugno 1913.

Il Ministero, il successivo 10 giugno, rispose, dichiarando di ritenere che, in linea di massima, le riassicurazioni, sia attive che passive, tanto all'interno che all'estero, dovessero rientrare nel programma dell'Istituto, nella prudente misura consigliata dalle necessità tecniche e dall'interesse dell'Istituto.

Ritenne il Ministero che le riassicurazioni passive dovessero rimanere nei confini di un semplice scambio di rischi, raccomandava invece le riassicurazioni attive, dichiarando però che la garanzia del Tesoro non poteva estendersi ai rischi conclusi in riassicurazione.

Orj

zione dell'Istituto.

In merito al reinvestimento delle riserve afferenti ai rischi esteri, dichiarava che si dovesse esaminare, caso per caso, se la eventuale applicabilità delle legislazioni estere non contrastasse con il carattere e le finalità dell'Istituto e soprattutto con le disposizioni dell'art. 15 della legge.

Esprimeva, da ultimo, il desiderio che la Direzione, prima di dare esecuzione a deliberati relativi a riassicurazioni con l'estero, ottenesse, di volta in volta, l'approvazione del Ministero.

Il Comitato Permanente prendeva atto, nella seduta del 14 giugno 1913, della sopra citata ministeriale e riconosceva di non poter prescindere dall'osservanza dell'articolo 15 anche per le riserve afferenti a rischi esteri riassicurati presso l'Istituto pur ritenendo forse arduo, in linea di diritto, l'escludere per questi la garanzia del Tesoro. Riteneva comunque opportuno di astenersi, nel caso di eventuali accordi con le Compagnie estere, da qualsiasi dichiarazione sulla questione della garanzia.

Il Comitato permanente deliberava in tale seduta di sottoporre al Ministero, nel suo testo originale, il compromesso con la Caisse Paternelle, firmato

a Parigi, il 24 maggio, da rappresentanti dell'Istituto, richiamando in particolare modo l'attenzione del Ministero sull'articolo 3 del compromesso, col quale veniva fatto obbligo all'Istituto di costituire e regolare a fine d'ogni anno una cauzione equivalente alle riserve matematiche, presso la "Caisse Paternelle, secondo le condizioni stabilite dalla legge francese.

Il Direttore Generale, in adempimento di questo mandato, scriveva al Ministero il 27 giugno 1913 inviando il testo del compromesso con la "Caisse Paternelle, ed allegando anche una relazione dei negoziatori intesa a dimostrare la convenienza delle riassicurazioni attive anche allo scopo di ridurre o eliminare la necessità delle riassicurazioni passive ritogliendo, con una conveniente raccolta di rischi esteri, una mutualità di rischi elevati sufficiente a sé stessa per numero e qualità.

Drj

Il Direttore Generale, dopo aver messo in evidenza il duplice punto di vista sotto cui possono essere considerate le riassicurazioni attive, secondo che la raccolta dei rischi esteri è intesa a dare alla massa degli affari una utilità superiore a quella che comporta la potenzialità del mercato del Paese, o limitata a compensare della cessione di eccedenti consigliata dal desiderio di fra-

zionare rischi troppo elevati e pericolosi, insistere sulla necessità assoluta della riassicurazione passiva, sia pure limitata a casi eccezionali.

Intanto, e in attesa che dopo tale lettera fosse presa una deliberazione di massima, un programma di lavoro all'estero inteso a ridurre o eliminare la necessità delle riassicurazioni passive non poteva avere nemmeno un principio di pratica attuazione. L'Istituto d'altra parte non poteva disinteressarsi della necessità di adottare misure precauzionali, sia pure di carattere transitorio, per premunirsi contro le conseguenze di scarti sfavorevoli di mortalità, particolarmente dannosi nei primi esercizi, dato il concentramento di rischi troppo elevati sopra alcuni teste, ed a queste necessità s'informava una deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione il 4 novembre 1913.

Il Direttore Generale, nel comunicare al Ministro il verbale di questa adunanza, con apposita relazione del 12 dicembre, chiariva la portata degli adottati provvedimenti precauzionali di riassicurazione passiva, limitata ad un semplice scambio di rischi; e metteva in rilievo che questo provvedimento di carattere transitorio lasciava in pregiudicata la soluzione più ampia del complesso problema.

tema delle riassicurazioni:

Nel frattempo il Direttore Generale, in ossequio alle deliberazioni del Consiglio, assistito dal Vice Presidente comm. Magaloli e dai Consiglieri comm. Anselmi e Prof. Beneduce, aveva avviato col Dott. Simon, Direttore Generale della Compagnie Suisse de Reassurances, delle trattative per uno scambio di rischi, trattative che non approdavano per la clausola di scambio al cento per cento, ad assoluta parità, voluta dall'Istituto. Tenuto il Ministero, rilevando dal verbale del 24 gennaio 1914 la rottura delle trattative con la "Suisse", prendeva occasione per confermare ufficialmente in una lettera del 25 febbraio, il desiderio che si sospendesse ogni ulteriore trattativa in attesa di decisioni del Ministero in ordine alle riassicurazioni.

DT

In risposta a questa lettera (che si era invocata con altre che il Direttore Generale, in pari data, prendendo occasione della morte di un assicurato per una forte somma, aveva indirizzato al Ministero, rilevando la necessità di sollecite deliberazioni intese a salvaguardare gli interessi dell'Istituto) il Direttore Generale in data 2 marzo in una relazione intesa a chiarire come fossero fallite le trattative con la Suisse, non trascurava di rendere ancora

una volta informato il Ministero delle preoccupazioni dell'Amministrazione dell'Istituto.

Il 14 marzo S. E. il Ministro Nitti formulando un piano di lavoro i cui capi saldi erano: l'organizzazione delle assicurazioni popolari e delle assicurazioni senza visita medica, e l'estensione oculata e graduata dell'Istituto fuori dei confini del Regno, richiamava l'attenzione dell'Istituto sulla convenienza di un programma organico di lavoro diretto al fine di estendere l'azione territoriale dell'Istituto.

Consigliava un esame accurato dei mezzi e delle forme concrete per addivenire all'esercizio diretto delle assicurazioni all'estero (problema che doveva formare argomento di studio, dal punto di vista legale ed internazionale di una Commissione speciale mista di cui si era nel frattempo decisa la formazione), all'esercizio delle riassicurazioni attive, a trattati di scambi di rischi con Compagnie di primissimo ordine con la clausola della piena copertura?

Il Direttore Generale con lettera del 14 marzo, rispondendo ai vari punti, richiamava le volgarità delle pratiche relative alle riassicurazioni, mettendo in evidenza la necessità di conoscere il

siero del Ministero sulla questione d'indirizzo e sulle difficoltà che si erano affacciate al Comitato Permanentemente, massime dopo che le trattative avviate con Compagnie estere erano rimaste sospese. Rilevarà anche che non era fino ad allora pervenuta notizia della nomina della Commissione Mista, per la quale a suo tempo l'Istituto aveva designato i Prop. presentanti.

In fine, il Ministero, con nota del 14 aprile, firmata dall'On. Ministro Cavasola, ribatà l'importanza del problema delle riassicurazioni e produzione all'estero, consiglia di deferire, soprattutto per l'aspetto giuridico, la questione delle riassicurazioni alla costituenda Commissione speciale mista.

Drj

Consigliava nel frattempo un limitato scorbio fra i rischi dell'Istituto e quelli assunti all'estero da Compagnie estere di primo ordine, scambie che dovrebbe essere limitato alle assicurazioni recenti e di taglio eccessivamente alto e che dovrebbe essere concordato per un limitato primo numero di anni.

Rassicura all'Istituto di decidere, in base alla conoscenza della propria situazione di portafoglio, la condotta da seguire?



2 quesiti relativi al problema delle riassicurazioni

I Se il problema delle riassicurazioni per l'Istituto Nazionale debba essere studiato unicamente dal punto di vista comune a tutte le imprese di assicurazione, considerando cioè la riassicurazione come mezzo di frazionare i rischi troppo elevati sopra una stessa testa ed accrescere il numero dei rischi componenti la massa.

Conseguentemente se debba ammettersi o se possa escludersi la necessità della riassicurazione passiva tenuto conto della presunta composizione del portafoglio dell'Istituto.

II Se la raccolta diretta dei rischi esteri e le riassicurazioni attive possano essere preordinate al fine di dare al portafoglio uno sviluppo ed una composizione diversi da ciò che comporta la potenzialità del nostro mercato, e tali da eliminare la necessità di cedere gli eccedenti dei rischi compresi nel portafoglio italiano.

III Se l'Istituto Nazionale, a cui la legge ha affidato l'esercizio statale delle assicurazioni nel Regno,

colle garanzia del Tesoro dello Stato e sotto particolare
suo nome di funzionamento e di vigilanza, possa as-
sumere direttamente rischi sul territorio estero, sotto fu-
rendosi a leggi ed ordinamenti esteri, e se ragioni di su-
dine politico possano, e fino a qual punto, ostacola-
re la diretta assunzione di rischi esteri.

IV Se la garanzia del Tesoro dello Stato possa
estendersi alle obbligazioni che l'Istituto incontra
con l'accettare in riassicurazione quote di rischi
esteri.

Se nel caso di dubbi sulla soluzione della pre-
cedente questione, sia conveniente, negli eventuali
accordi di riassicurazione con compagnie estere,
evitare qualsiasi dichiarazione circa la garanzia
dello Stato, ovvero se si debba escludere tale garanzia
per non dar adito a delicate controversie.

drj

V Se la garanzia del Tesoro dello Stato possa esten-
dersi a rischi esteri assunti direttamente e, nella ne-
gativa, se debba escludersi ogni possibilità di contro-
versia, con apposita clausola da inserirsi nelle con-
dizioni di polizza.

VI Se sia ammissibile il reinvestimento delle rime



matematiche relative a rischi esteri secondo le disposizioni vigenti all'estero, tutte le volte che queste non dano inapplicabili le disposizioni dell'art. 15 della legge.

VII Se gli accordi stipulati a Parigi il 24 maggio 1913 con la "Caisse Paternelle", in quanto facciano riferimento a condizioni stabilite da una legge straniera, passano ritenersi in contrasto con prescrizioni delle leggi italiane, nella negativa, se e fino a qual punto tali accordi rispondano ai bisogni ed alle finalità del nostro Istituto.

VIII Se, per le riasicurazioni passive a piena copertura, convenga riprendere le interrotte trattative con solide Compagnie estere, ovvero sia preferibile deferire anche tale argomento all'esame della Commissione.

IX Con quasi norme e cautele si debba procedere alla istituzione delle rappresentanze dell'Istituto nelle Colonie italiane, nei paesi soggetti a protettorato o all'influenza italiana e nei centri di emigrazione italiana previste dall'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto.



Il Consigliere Beneduce osserva che la Commissione non potrà affrontare l'esame del problema delle riassicurazioni, senza avere prima risolto quello più generale, di carattere pregiudiziale, se cioè, data la legge di fondazione dello Istituto Nazionale, questo possa estendere la sua azione oltre i confini del Regno. A suo avviso le riassicurazioni costituiscono uno degli aspetti del lavoro all'estero; e però, avuto riguardo all'ordine logico secondo il quale i quesiti dovrebbero essere proposti, egli è di parere che dovrebbe darvi la precedenza a quelli che riguardano il lavoro all'estero.

Dot

Il Direttore Generale avverte che nel formulare i quesiti proposti egli non ha inteso soltanto di seguire, come nella relazione, l'andamento della corrispondenza corsa col Ministero, ma di tenere conto del grado rispettivo di importanza che i due problemi hanno per l'Istituto. Egli è d'avviso che mentre il lavoro all'estero, comunque possa essere molto ed organizzato, risponde ad una convenienza, le riassicurazioni costituiscono un vero e proprio bisogno, già riconosciuto ed affermato dal Comitato Permanente e dal Consiglio di Amministrazione, come dal Ministero, sia di fronte ai rischi

di maggiore entità che l'Istituto ha assunto e deve assumere direttamente, sia nei riguardi dei portafogli acquistati, perchè già si sono avuti grossi sinistri, per rischi che le Compagnie avevano opportunamente frazionato, mentre l'Istituto ne sopporta interamente il peso, essendosi essi venuti a riconsituire su di una sola testa per effetto delle cessioni.

E però, nel formulare i quesiti, egli ha posto per primi quelli relativi alle riassicurazioni, le quali, a suo avviso, ed anche secondo il suggerimento del Ministero, - almeno nella forma e nei limiti dello scambio delle credenze dei rischi maggiori, a piena copertura - possono stare da sé, indipendentemente dalla estensione all'estero dell'azione diretta dello Istituto.

Altri osserva che, per quanto la questione accennata dal Direttore Generale sia grave, tanto che lo stesso Ministero ha suggerito di provvedere fin d'ora ad un limitato scambio fra i rischi dello Istituto e quelli assunti all'estero da Società di assicurazione; anche l'attuazione di questo limitato programma non sarebbe possibile se prima l'Istituto non saprà come la Commissione ed

il Ministero intendano risolvere quei dubbi pregiudiziali di ordine giuridico e politico, relativi all'azione all'estero, che fino dal principio hanno richiamato l'attenzione del Comitato, e che riguardano tutto intero il problema delle assicurazioni.

Il Presidente, nel riassumere la discussione, osserva che la relazione del Direttore Generale ed i quesiti da lui formulati rispecchiano esattamente con la sostanza delle questioni da esaminare, come l'ordine di successione nel quale esse si sono presentate. E da tener conto però che il Ministero, accedendo alla richiesta dello Istituto, ha costituito una Commissione col mandato precipuo « di esaminare la estensione, da parte dello Istituto, delle proprie operazioni oltre i confini del Regno » e richiamando la nostra attenzione sul verso fu assicurazioni e produzione, ha fatto esso medesimo rilevare come tale commissione renda consigliabile di deferire, soprattutto per l'aspetto giuridico, alla stessa Commissione anche la questione delle assicurazioni. E gli crede, pertanto, che sia opportuno esporre l'ordine dei quesiti, in modo che essi partano dal problema pregiudiziale più vasto, che è quello del lavoro all'estero, per poi scendere

drj

ed alle questioni di ordine più preciso e determinato.

Su proposta del Presidente si conviene che il Vice Presidente Magaldi, ed i membri del Comitato Permanente, sulla scorta della relazione del Direttore Generale, riesamineranno i quesiti da lui formulati, per dare ad essi ordine e forma rispondente ai criteri enunciati dal Presidente, e presentarli quindi, a nome del Comitato, al Consiglio di Amministrazione nella prossima adunanza.

2. Art. 15 delle condizioni generali di polizza;
sua applicabilità in Libia.

Il Direttore Generale riferisce come, in relazione alle disposizioni dell'art. 15 delle condizioni generali di polizza sia stato proposto il quesito se ed in quali limiti la polizza dell'Impero garantisca nelle attuali condizioni di cose il rischio di ogni servizio militare, in Libia (Tripolitania e Cirenaica) compreso quello di morte intervenuta in combattimento, nei rapporti di un assicurato appartenente regolarmente all'esercito o all'armata d'Italia.

Ricorda che l'art. 15 succitato è stato approvato senza osservazioni dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza del 13 ottobre 1912 secondo il testo proposto, né subì in appresso variazioni alcuna.

Non sembra nella specie possa applicarsi il comma secondo di tale articolo in quanto esso contempla il rischio di guerra. Ora, è meno che non si voglia considerare lo stato di guerra secondo il concetto della disposizione in esame, come un semplice stato di fatto, (cioè che dovrebbe escludere) e pensare che dopo il trattato di pace di Losanna, col quale la Turchia ha riconosciuto la sovranità dell'Italia in Libia, e dopo il riconoscimento pure di tale sovranità da parte delle nazioni civili, non è attualmente a parlarsi di guerra vera e propria in Libia, nel senso cioè inteso dalle norme di diritto internazionale.

dy

I combattimenti inerenti alla avanzata delle nostre truppe nei paesi soggetti alla sovranità dell'Italia non potrebbero quindi ritenersi che come necessari e pressoché della effettiva nostra occupazione, e nella presente situazione della Cirenaica e di parte della Tripolitania parrebbe piuttosto convenientemente doverci raffigurare uno stato di ribellione.

Al quale apprezzamento condurrebbe alla applica

bilità del primo comma dell'art. 15, ove si contempla appunto il caso del rischio di ogni servizio militare, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assembramento, di una rivolta e di una insurrezione. Tenoché il comma era citato parla di ogni servizio militare prestato nel Regno.

Giusta la legge 25 febbraio 1912 N. 83, sorge perciò il dubbio che la Libia possa comprendersi in tale dizione nel suo più ristretto significato, in quanto che detta legge non ha proclamato l'ammissione della Libia, ma l'ha posta semplicemente sotto la piena ed intera sorranità dell' Italia.

Ma tale differenza, in rapporto alla quale la Libia è da riguardarsi più propriamente come un possedimento coloniale, spiega i suoi effetti unicamente nel campo dell'ordinamento amministrativo, che nella colonia può essere differente da quello della madre patria ed avere una determinata autonomia, non già nel campo politico, perché per tal verso il possedimento coloniale è da ritenersi un tutto unico con lo Stato da cui dipende, nei confronti degli altri Stati, ed il territorio della Colonia è pur sempre territorio dello Stato, cui essa appartiene.

Sotto questo punto di vista pertanto, che sembra

il più essenziale, il Direttore Generale è di parere che il servizio militare prestato in Serbia sia da assimilarsi a quello prestato nel Regno, in quanto tale regione politicamente e territorialmente forma parte dello Stato Italiano.

Il Comitato, accogliendo l'avisso espresso dal Direttore Generale, delibera di proporre l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

3. Riassicurazioni.

Il Direttore Generale dà lettura di una lettera con la quale il sig. E. Wätherstein, già rappresentante a Milano della New York, raccomanda le offerte della "Legal and General Life Insurance Company" di Londra per un trattato di riassicurazione nei limiti dello scambio di rischi a coporturas.

dy

Il Comitato prende atto, in relazione con la precedente deliberazione sulle riassicurazioni in generale.

4. Cauzioni per le operazioni di cessione di annualità governative.

Il Direttore Generale riferisce che, per il regio-

fare soddisfacimento degli impegni assunti dalla Società
 Cramis e Ferrovie Padane e dalla Società per
 Ferrovie Vicinali, in ordine alla futura riunione al
 l'Istituto delle annualità governative di costruzione
 rispettivamente assegnate alle Ferrovie Rimini
 Mercatino ed alla Ferrovia Roma - Anzio -
 Tuscanara e diramazioni, l'Istituto Nazionale,
 giusta i relativi atti di compromesso, ha imposto
 la prestazione di una cauzione, che nei rapporti
 della prima Società fu stabilita in L. 50.000 cor-
 rispondente a poco più del 2% del presunto cor-
 rispondente di L. 2.302.000 e nei riguardi della se-
 conda in L. 45.000, corrispondente a poco meno del
 1,50% del presunto corrispondente di L. 5.142.000.

È da tener presente che la minor percentuale
 per quest'ultima operazione fu consentita in quanto
 rifletteva una ferrovia in istato di avanzata costruzione,
 mentre per l'altra i lavori non risultavano ancora
 iniziati.

Comunque, considerato che si hanno già richie-
 ste per la determinazione di cauzioni per nuove
 simili operazioni, e che parecchie altre dovranno
 fissarsi a non lontana scadenza, appare evidente
 l'opportunità di stabilire previamente la misura
 di tali cauzioni in linea generale di massima.

Il Direttore Generale propone pertanto che essa sia stabilita in senso decrescente, da ragguagliarsi ai corrispettivi presunti, nel modo seguente:

per le prime	L. 2.000.000	il 2%
per di più da	2.000.001 a L. 4.000.000	l'1.50%
da	4.000.001 a " 6.000.000	l'1%
oltre	6.000.000	il 0.50%

Compurandosi con dati attendibili che i lavori di costruzione sono già compiuti oltre la metà, l'importo complessivo della cauzione come sopra determinato sarebbe ridotto di $\frac{1}{3}$, se invece già a buon punto senza però aver raggiunto la metà, la riduzione potrebbe consentirsi nella minor misura di $\frac{1}{4}$.

Nel computo finale le frazioni inferiori a L. 500, sarebbero da trascurare, quelle superiori si porterebbero ad un intero migliaio.

Dir

Il Comitato approva la proposta del Direttore Generale.

5. Gestione provvisoria della "United Provident"

Ricordate che, con precedente deliberazione del 2 febbraio u.s. fu riconosciuta in massima fondata la richiesta della "British Legat and United Provident".

Assurance Company, per il riconoscimento di due partite di spesa, del complessivo importo di L. 500 circa, relative al periodo di tempo per quale la Società tenne la gestione provvisoria del portafoglio ceduto allo Istituto Nazionale; e fu autorizzato il Direttore Generale a transigere circa il loro importo effettivo, nel limite di L. 500;

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa le insistenze fatte dalla Compagnia per ottenere il rimborso integrale di detta somma, che essa ha effettivamente speso durante la gestione provvisoria per conto dello Istituto;

il Comitato è di parere che il Direttore Generale aderisca alla domanda della Compagnia.

6. Deroghe al Capitolato per la concessione delle Agenzie..

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale, il Comitato delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione che, in deroga alle norme restrittive del Capitolato per la concessione delle Agenzie Generali, siano accolte le domande degli Agenti Generali di Bari⁽²⁾ e di Alessandria⁽¹⁾ dirette ad ottenere che sia consentito ad alcuni Agenti locali di continuare la rappresentanza, rispettivamente, della

„Società Reale Incendi“ e della „Cassa Nazionale Infortuni“.

4 Proposta di costituzione di rendita contro cessione di immobili.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la proposta dell'agenzia Generale di Roma per costituzione di una rendita vitalizia immediata su due teste (marito di anni 35 e moglie di anni 44) contro cessione di tre fabbricati, siti in Roma, rispettivamente in Borgo Viterbo, in Borgo S. Angelo e nel viale di Porta Angelica;

Considerato che si tratta di immobili di poca importanza, i quali per la loro ubicazione poco felice, sono presumibilmente non suscettibili di notevoli miglioramenti; e che pertanto l'Istituto non ha interesse ad entrare in trattative coi proprietari per la cessione degli stabili e per la conseguente costituzione del vitalizio;

Luigi

che, d'altra parte, fatto il computo approssimativo delle spese di imposte, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc. afferenti ai tre stabili; e tenuto conto della età dei vitalizzandi, l'Istituto non potrebbe mai offrire una rendita superiore al reddito netto degli stabili stessi; onde i pro-

neri assai difficilmente si indurrebbero alla stipulazione del contratto;

il Comitato è d'avviso che la proposta dell'Agente Generale di Roma non possa essere accolta.

Dopo di che, il Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Stuppi

Il Direttore Generale

Baroni

Il Consigliere Segretario, *eff. p. n. 1*

Stofm